

Il Consiglio di Stato

Ufficio federale dell'ambiente (UFAM)
Sezione Affari politici
3003 Berna

e-mail: polg@bafu.admin.ch (pdf e word)

Procedura di consultazione federale Revisione dell'Ordinanza del 26 agosto 1998 sul risanamento dei siti inquinati (OSiti)

Egregi Signori,

abbiamo esaminato la revisione dell'Ordinanza sul risanamento dei siti inquinati (OSiti - 814.680) che ci avete trasmesso con lettera del 23 maggio 2016 e, nello specifico delle modifiche proposte, segnaliamo di seguito le nostre osservazioni puntuali:

Art. 9 cpv. 2 lett. a OSiti (Protezione delle acque sotterranee)

La formulazione indeterminata "vengono accertate" è sostituita con un limite quantificabile e determinabile espresso dal "limite di accertamento" (il valore di concentrazione minore che è possibile determinare dal punto di vista quantitativo).

Condividiamo la proposta presentata.

Art. 11 OSiti (Protezione contro l'inquinamento atmosferico)

È ora integrata nell'art. 11 anche la necessità della sorveglianza di un sito ai fini della protezione contro l'inquinamento atmosferico.

La sorveglianza è opportuna per ragioni di sicurezza e può essere imposta ora anche quale provvedimento in virtù del diritto in materia di siti inquinati (giacché è una conseguenza diretta dell'inquinamento del sottosuolo).

Con questa precisazione aggiuntiva l'articolo è ora completo e comprensibile.

Condividiamo la proposta presentata.

Art. 16 cpv. 2 OSiti (Provvedimenti di risanamento)

L'adattamento formale non ha effetti sul contenuto. Nessuna osservazione particolare.

Condividiamo la proposta presentata.

Art. 21 cpv. 1 OSiti (Esecuzione)

Nessuna osservazione particolare.

Condividiamo la proposta presentata.

Allegato 1: Valori di concentrazione ai fini della valutazione degli effetti dei siti inquinati sulle acque

- Ammonio e nitriti

I valori di concentrazione OSiti per NH_4^+ e NO_2^- si applicano solo alle acque superficiali.

La valutazione della qualità delle acque sotterranee riguardo la presenza di ammonio e nitriti dovrà in futuro tener conto unicamente delle esigenze dell'OPAc.

La modifica permette di garantire la proporzionalità evitando di dover onerosamente risanare un sito di deposito unicamente a causa della presenza di dette sostanze nelle acque sotterranee.

Concordiamo con la modifica presentata.

- Cloruro di vinile

In conformità a nuove conoscenze tossicologiche è giustificato un aumento del valore di concentrazione del cloruro di vinile da $0.1\mu\text{g/L}$ a $0.5\mu\text{g/L}$.

Detta modifica permette anch'essa di garantire la proporzionalità evitando di dover risanare un sito, con provvedimenti tecnicamente complessi e onerosi, a causa della sola presenza di valori di concentrazione di cloruro di vinile inferiore al valore dell'acqua potabile nell'OSoE.

Concordiamo con la modifica presentata.

Riteniamo infine che l'attuazione di queste modifiche non avrà verosimilmente nessun effetto per il Cantone, sia in termini di personale che di eventuali costi scoperti a suo carico.

Con la massima stima.

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente:



P. Beltraminelli

Il Cancelliere:



G. Gianella

Copia p.c.:

- Dipartimento del territorio (dt-dir@ti.ch)
- Divisione dell'ambiente (dt-da@ti.ch)
- Sezione della protezione dell'aria, dell'acqua e del suolo (dt-spaas@ti.ch)
- Capoufficio della legislazione e delle pari opportunità (marilena.fontaine@ti.ch)
- Deputazione ticinese alle Camere federali (delegato.berna@ti.ch)
- Pubblicazione in internet